

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4264

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, CASINI CARLO, DONAZZON, ANTONUCCI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIANCHI, BORRA, BORRUSO, BORTOLAMI, BORTOLANI, BRUNETTO, CARELLI, CARRARA, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CHIRIANO, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, CRESCENZI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, FERRARI WILMO, FRASSON, GELPI, LEONE, LUSETTI, MATULLI, NICOTRA, ORSENIGO, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RAVASIO, RIGGIO, RIGHI, RUSSO FERDINANDO, SANESE, SARTI, SILVESTRI, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI

Presentata l'11 ottobre 1989

Tutela della maternità

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono a tutti note le difficoltà in cui versa la famiglia di oggi ed in particolare la madre che voglia conciliare il diritto alla maternità con quello del lavoro domestico ed extra-domestico.

Nessuno può disconoscere dunque l'esigenza di un potenziamento della politica per la famiglia che consenta alle donne lavoratrici di recuperare pienamente la propria specifica identità femminile in particolare in relazione alla funzione materna.

Questa proposta di legge si indirizza verso il giusto obiettivo di garantire alla donna che lavora il diritto di esercitare, senza penalizzazioni o condizionamenti, la scelta di essere madre, e trae lo spunto dai significativi risultati di una recente approfondita ricerca delle ACLI trevigiane sulla specifica realtà locale.

È evidente che, pur nelle difficoltà dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, si imponga oggi una seria ricognizione del ruolo della famiglia ed una rilettura delle politiche sociali nell'ottica

della primaria importanza della persona e della reale parità di diritti tra l'uomo e la donna, parità che va difesa e garantita in tutti i campi, a partire da quello del lavoro, in cui la donna stessa oggi è in posizione di indubbia inferiorità.

In questo contesto si inquadra la proposta di legge che si presenta all'attenzione dei colleghi parlamentari, proposta che intende rispondere, sia pure in modo necessariamente ridotto e parziale, alle suddette esigenze, come qui di seguito spiegato in dettaglio.

L'articolo 1 della presente proposta di legge contiene un esplicito richiamo al dettato costituzionale, laddove si intende sottolineare i principi fondamentali dell'etica civile e cristiana in particolare.

Gli articoli della Costituzione ivi citati si riferiscono infatti al riconoscimento e garanzia dei « diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » (articolo 2), e alle agevolazioni con misure economiche e altre provvidenze a favore della famiglia e in special modo alla tutela della maternità (articolo 31).

Negli articoli seguenti si individua in concreto l'ambito delle applicazioni della legge, con riferimento a determinate categorie o settori di attività in cui l'attuale legislazione in materia di tutela sulla maternità risulti totalmente carente o comunque largamente insufficiente.

Nella fattispecie, gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente proposta di legge intendono riconoscere alle « casalinghe, disoccupate, libere professioniste, straniere immigrate » in Italia che abbiano il loro domicilio da almeno 12 mesi, una indennità giornaliera, per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto.

Tale indennità, da erogarsi a carico dell'INPS, sarà commisurata all'80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, ovvero pari attualmente a lire 893.734 mensili.

L'indennità così individuata dovrà servire a coprire parte delle maggiori spese

che la gestante incontrerà durante la gravidanza e il puerperio (visite mediche ed esami, medicine, vestiti ecc. ...). L'ambito di applicazione di detta norma ha carattere residuale, prevedendo infatti l'estensione delle agevolazioni a tutte le donne che risultano non ricomprese nelle disposizioni agevolative sulla maternità previste dal titolo II della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e della legge 29 dicembre 1987, n. 546.

I successivi articoli 6, 7, 8 e 9 riguardano invece il personale femminile assunto dalle piccole aziende private con meno di 15 dipendenti, dalle società cooperative di solidarietà e di produzione e lavoro, nonché dagli enti, fondazioni e associazioni senza finalità di lucro.

In queste realtà si è infatti riscontrato che non esiste pari opportunità di lavoro tra il personale femminile e quello maschile, a ragione dei maggiori oneri che il datore di lavoro è chiamato a sopportare in caso di gravidanza della lavoratrice.

Ciò si traduce in comportamenti discriminatori all'atto dell'assunzione, tali che il tasso di disoccupazione delle lavoratrici donne è mediamente superiore del doppio a quello dei maschi.

Allo scopo si è ritenuto opportuno intervenire in due direttrici:

a) nell'ambito dell'organizzazione del lavoro;

b) nell'ambito del costo del lavoro.

Nel primo caso si è inteso togliere i lacci e laccioli che vincolano l'imprenditore all'atto della chiamata dei lavoratori assunti in sostituzione del personale femminile assente per maternità.

È stata prevista infatti una deroga all'obbligo della chiamata numerica, laddove è obbligatoria, per creare maggiore elasticità nella scelta del sostituto.

Analogamente è stato previsto un automatico meccanismo di proroga del contratto a termine così stipulato, allo scopo di far coincidere la cessazione di questo con l'effettivo rientro in azienda della puerpera, anche dopo reiterate proroghe per astensione facoltativa, senza

che ciò produca la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Si è inoltre riscontrata la necessità di anticipare, se del caso, l'assunzione dei lavoratori in sostituzione del personale femminile assente per maternità, fino ad un massimo di tre mesi rispetto alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice gestante, per dar modo di consentire un agevole travaso di conoscenze in capo ai sostituti.

È opportuno segnalare che tali modifiche normative non comportano alcun costo per lo Stato.

Per quanto riguarda il problema economico che, a volte, incide in maniera piuttosto pesante sui costi delle piccole aziende, si è ritenuto opportuno estendere ai lavoratori assunti in sostituzione del personale femminile assente per maternità le previsioni dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche e integrazioni. Cioè a dire che i contributi a carico del datore di lavoro sono dovuti in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del sostituto nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

Da ultimo, l'articolo 11 della proposta di legge stabilisce le modalità di copertura degli oneri come sopra individuati e gravanti sulle casse dell'INPS.

Al riguardo, è opportuno segnalare che nessun costo aggiuntivo è previsto a carico del Tesoro, in quanto il finanziamento è coperto totalmente dalla contribuzione delle parti sociali interessate.

In particolare, è previsto un contributo fisso di lire 50.000 a carico di ciascun iscritto al Servizio sanitario nazionale con la qualifica di non mutuato o di libero professionista, nonché un accantonamento del 25 per cento della quota di rivalutazione annua del trattamento di fine rapporto con un limite massimo annuo di lire 50.000.

Tale accantonamento non incide direttamente sul salario corrente, bensì si traduce in una rinuncia ad un maggior introito futuro a favore di una solidarietà

concreta e immediata nei confronti di chi versa, oggi, in uno stato di maggior bisogno.

Inoltre, nella misura in cui questa proposta di legge, togliendo i vincoli e i freni inibitori ad una libera scelta della maternità, contribuirà a frenare l'attuale tendenza alla denatalità o alla natalità in età avanzata, costituirà una forma di investimento indiretto a favore dei lavoratori stessi, in quanto, portando ad uno svecchiamento della società, diminuirà il pericolo, ora solo profetizzato ma serio e reale, di difficoltà finanziarie al pagamento delle pensioni nel momento in cui verrà a mancare il giusto equilibrio tra forze lavorative e forze improduttive.

L'aspetto più caratterizzante di questa proposta di legge la cui copertura finanziaria come dinanzi espresso è assicurata dalla contribuzione di alcune componenti sociali, è che essa è imperniata nell'alto valore etico della solidarietà la quale reca in sé quella ricchezza di fermenti e di idealità umane che consentono di aprire le porte alla vita nascente.

In tal senso la solidarietà acquisisce il carattere più compiuto di accoglienza intesa come mentalità, come disposizione interiore, come ospitalità nei confronti dell'altro, nel proprio animo prima di tutto.

È da ritenere che quella dell'accoglienza sia una cultura capace di incidere positivamente sul costume di un intero popolo. Dallo spirito di accoglienza per la persona nascente si passa infatti naturalmente all'accoglienza per la persona più debole, risolvendo così l'emarginazione; dall'accoglienza fra le persone si passa anche all'accoglienza fra i popoli, tra le razze, tra le civiltà, tra le concezioni diverse di vita, pur conservando le specifiche identità.

È questa indubbiamente la strada maestra che punta ad una autentica cultura per la vita e quindi ad un nuovo genuino umanesimo.

Mi auguro che le motivazioni suesposte inducano i colleghi ad un rapido esame e ad una sollecita approvazione della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Lo Stato italiano, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 31 della Costituzione:

a) riconosce e protegge la maternità come valore di primaria rilevanza personale e sociale;

b) tutela e sostiene la vita fin dal suo concepimento.

ART. 2.

1. L'ambito di applicazione della presente legge si estende alle seguenti categorie:

a) casalinghe, disoccupate, studentesse, libere professioniste, straniere immigrate in Italia che abbiano il loro domicilio da almeno dodici mesi e, in generale, le donne che risultano non ricomprese nelle disposizioni agevolative sulla maternità previste dal titolo II, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546;

b) personale femminile assunto dalle piccole aziende private, dalle società cooperative di solidarietà e di produzione lavoro, nonché dagli enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro.

ART. 3.

1. Dal 1° gennaio 1990 è corrisposta alle donne di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio, calcolata ai sensi dell'articolo 5.

ART. 4.

1. L'indennità di cui all'articolo 3 viene erogata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto.

2. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

ART. 5.

1. Alle donne di cui alla lettera *a)* dell'articolo 2 è corrisposto, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del limite minimo di retribuzione giornaliera indicato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

ART. 6.

1. All'articolo 14, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *e)* per i lavoratori assunti a contratto a tempo determinato in sostituzione di personale femminile assente per maternità, da parte dei datori di lavoro privato che abbiano in forza non più di quindici dipendenti, da cooperative di solidarietà e produzione e lavoro, nonché da enti, fondazioni ed associazioni senza fine di lucro ».

ART. 7.

1. All'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente:

« Nel caso di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostitui-

zione di personale femminile assente per maternità da parte dei datori di lavoro privati che abbiano in forza non più di quindici dipendenti, da cooperative di solidarietà e produzione e lavoro nonché da enti, fondazioni ed associazioni senza fine di lucro, il termine del contratto è automaticamente prorogato fino al rientro definitivo della lavoratrice madre dopo il compimento del periodo di astensione obbligatoria ovvero di quella facoltativa, se richiesta ».

ART. 8.

1. I lavoratori assunti a norma degli articoli che precedono sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi.

2. La richiesta di assunzione nominativa può essere anticipata a tre mesi rispetto alla data di inizio del periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice gestante.

ART. 9.

1. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di personale femminile assente per maternità da parte di datori di lavoro privati che abbiano in forza non più di quindici dipendenti, da cooperative di solidarietà e di produzione e lavoro, nonché da enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori.

ART. 10.

1. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo determinato in violazione delle disposizioni della pre-

sente legge è tenuto al pagamento, a favore dell'INPS, dei contributi previdenziali non versati a norma dell'articolo 9, nonché di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'importo medesimo.

ART. 11.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante:

a) un contributo annuo di lire 50.000 a carico di ciascun iscritto al Servizio sanitario nazionale con la qualifica di non mutuato o di libero professionista. Il pagamento deve essere eseguito congiuntamente ai contributi dovuti annualmente al Servizio sanitario nazionale. I cittadini non mutuati considerati a carico di altro soggetto ai sensi del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non sono tenuti al versamento del contributo fisso;

b) l'accantonamento del 25 per cento della quota di rivalutazione annua del trattamento di fine rapporto calcolata ai sensi dell'articolo 2120, quarto comma del codice civile, fino a un limite massimo di lire 50.000 per ciascun anno. L'importo dell'accantonamento deve essere versato all'INPS dai datori di lavoro entro il mese di aprile di ciascun anno;

c) un'aliquota contributiva INPS dello 0,10 per cento a carico dei datori di lavoro.